



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI
già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag. 1 di 10

FEDERAZIONE
CLUB COSTRUTTORI di AEROMOBILI
AMATORIALI e STORICI

F.C.A.P.

STATUTO



Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

La Federazione Club Costruttori di Aeromobili Amatoriali e Storici, di seguito denominata Federazione dei Club Aviazione Popolare (F.C.A.P.), è la diretta emanazione dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AMATORI D'AEREI e raggruppa in rapporto federativo sia le associazioni di costruttori amatoriali di aeromobili che si riconoscono sotto la sigla del Club Aviazione Popolare (C.A.P.) sia ogni altra associazione senza fine di lucro, che ne desideri far parte e che eserciti l'attività della costruzione amatoriale di macchine secondo le normative ENAC o di quelle della legge 106 del 25 marzo 1985 e sue modificazioni, con l'obiettivo di impiegarle in volo.

Art 2

La F.C.A.P. è Ente di diritto privato apartitico e senza fine di lucro, ed ha lo scopo di promuovere l'attività della costruzione, da parte di costruttori amatoriali, di aeromobili e di macchine atte al volo, il loro mantenimento in stato di navigabilità ed il loro esercizio nel rispetto delle regole fissate dalle Autorità preposte ai singoli settori delle rispettive attività, nonché tutte quelle ulteriori attività elencate nello "Statuto Tipo C.A.P." allegato.

Prerogative della Federazione F.C.A.P. saranno tutte quelle attività di rappresentanza ufficiale, presso gli organismi pubblici e privati italiani ed esteri, da attuarsi in accordo con l'Aero Club d'Italia, del movimento della costruzione amatoriale aderente alla Federazione, di approvazione e rilascio della documentazione di riferimento, stabilita con circolari o similari documenti dalle Autorità aeronautiche dello specifico settore, emanazione di commissioni specialistiche, atti di consulenza formalmente rilevanti, di disponibilità della documentazione tecnica in suo possesso e delle informazioni tecniche e normative riguardanti l'aviazione d'amatore, incoraggiamento e promozione dello sviluppo dell'aviazione in generale e della cultura aeronautica anche attraverso l'uso sportivo, da parte dei soci, delle macchine da loro stessi costruite.

La Federazione F.C.A.P. può istituire contatti con ogni altra organizzazione nazionale ed estera che persegua scopi simili per lo sviluppo dell'aviazione d'amatore.

Quelle Associazioni che facendone richiesta alla Federazione F.C.A.P. adottino lo "Statuto Tipo C.A.P." allegato, potranno fregiarsi del logo C.A.P. regolarmente registrato presso l'Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., n° di deposito MI2003C 006481.

Nello svolgimento di tali attività, la F.C.A.P. e le Associazioni ad essa federate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve di capitale.

Alla F.C.A.P. si applicano gli articoli 13, 14, e 15 dello statuto dell'Aero Club d'Italia



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag. 3 di 10

Art.3

Le Associazioni sono tenute a:

- 1) versare alla FCAP una quota annuale di federazione nella misura annualmente proposta dal Consiglio in proporzione al numero dei loro iscritti.
- 2) Inviare entro il mese di Marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente e le previsioni per l'anno successivo.
- 3) Fornire all'atto dell'adesione l'elenco dei propri soci che dovrà essere aggiornato continuativamente nel corso dell'anno per motivi di assicurazione, di assistenza tecnica e per eventuali facilitazioni da parte dell'AeC d'Italia
- 4) Le Associazioni non dovranno porre in essere atti o comportamenti contrari o comunque lesivi delle finalità del presente Statuto pena la revoca.

Titolo II

Federazione all'Aero Club D'Italia

Art. 4

La FCAP richiederà la federazione all'Aero Club d'Italia, avendo i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello statuto AeCI.

Titolo III

Organi Sociali

Capo I Generalità

Art. 5

Gli organi sociali della FCAP sono :

- a)l'Assemblea
- b)il Consiglio Federale
- c)il Presidente
- d)il Collegio dei Revisori dei Cont



Capo II Assemblea

Art. 6

L'assemblea è costituita dal Presidente della FCAP, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti delle Associazioni CAP e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che hanno in corso la costruzione, la manutenzione, l'impiego di macchine ricadenti nel campo amatoriale o che siano stati accolti, su delibera del consiglio della Associazione confermata dal Consiglio della FCAP, per riconosciuti meriti in campo aeronautico.

L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria

Art. 7

L'Assemblea è l'organo deliberante della FCAP ed è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:

Entro il mese di Marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

Entro il mese di Ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo

Essa elegge a scrutinio segreto, il Presidente, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti.

Art. 8

L'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

Art. 9

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 C.C.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag.5 di 10

Art.10

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo che per l'elezione del Presidente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III Consiglio Federale

Art. 11

Il Consiglio Federale è composto:

- A. dal Presidente, che lo convoca per iscritto e con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e lo presiede;
 - B. da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente
- Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Atr. 12

Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

Art. 13

Le controversie fra le associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale.

Contro il provvedimento di quest'ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCI.

Capo IV Presidente

Art. 14

Il Presidente della FCAP è eletto dall'assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti al primo scrutinio ed a maggioranza assoluta dei presenti nei successivi. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag. 6 di 10

Il Presidente nominato due volte non può essere nominato per un terzo mandato prima che siano trascorsi almeno quattro anni dalla scadenza del suo ultimo mandato.

Art. 15

IL Presidente ha la legale rappresentanza della FCAP

In caso di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

Capo V

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16

Il controllo della amministrazione della FCAP è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra i soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali

a) uno eletto dall'Assemblea

b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia medesimo elegge il Presidente.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio o all'Assemblea.

I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FCAP.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio senza diritto al voto.

Capo VI

Sostituzioni di membri degli Organi Collegiali

Decadenza di Organo Collegiale e dimissioni del Presidente

Art. 17

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, sino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la sua decadenza.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed.13-11-04 pag. 7 di 10

Art. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Ente, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, sino alla scadenza del quadriennio dell'Organo decaduto.

Titolo IV

Candidature- Elettorato- Incompatibilità

Art. 19

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo ed alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 41,-42 e 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Titolo V

Amministrazione

Art. 20

Per la gestione amministrativa della FCAP, si applicano le norme previste all'art 17 dello Statuto dell'AeCI.

Art. 21

Il patrimonio della FCAP è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della FCAP e dell'ex Club Aviazione Popolare;
- b) dai beni mobili ed immobili dei quali la FCAP divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

Art. 22

Le entrate della FCAP sono costituite:

- 1)dalle rendite patrimoniali
- 2)dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
- 3)dai contributi volontari e dalle donazioni di persone od Enti;
- 4)dai proventi derivanti dall'attività istituzionale e dalle gestioni speciali delle Federazioni;
- 5)dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia;
- 6)da ogni altra eventuale entrata.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag.8 di 10

Art. 23

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Federale, con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 24

L'anno finanziario della FCAP coincide con l'anno solare
Il Consiglio Federale predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea, in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 7 del presente statuto.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione a termine del punto 20 dell'art. 32 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Titolo VI

Attività sportiva

Art. 25

Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, la FCAP sottopone al predetto Ente il programma concernente la propria attività sportiva per l'anno successivo, per il coordinamento nel quadro sportivo nazionale e l'approvazione.
Il Presidente della FCAP sottopone all' Aero Club d'Italia i nominativi per la nomina a commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

Titolo VII

Scioglimento della Federazione o degli Organi Sociali

Art. 26

Lo scioglimento della FCAP può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag. 9 di 10

Art. 27

Su proposta del Presidente dell'AeCI, per gravi motivi rilevati o per richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell'AeCI può sciogliere gli Organi Sociali della FCAP ai sensi dell'art. 32, punto 14 dello Statuto dell'AeCI e nominare un Commissario straordinario, il quale assume, per un periodo di sei mesi, tutti i poteri degli Organi disciolti per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FCAP sono Enti di diritto privato e debbono avere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'AeCI e debbono dotarsi di ordinamento che non contrasti con il citato Statuto e con i principi informatori dello Statuto tipo degli Aero Club locali

Art. 29

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica federativa della FCAP ed alla affiliazione delle Associazioni alla FCAP.

Titolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Laddove nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto dell'Aero Club d'Italia, per tale deve intendersi quello redatto dal Commissario Straordinario Giuseppe Leoni approvato il 13 Ottobre 2004.

All'atto della costituzione vengono nominati dai fondatori un Presidente e due Consiglieri, nonché un Revisore dei Conti, che durano in carica fino al riconoscimento della Federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.

Il Presidente così designato può, in deroga all'art. 13 del presente Statuto, essere nominato per due mandati successivamente al riconoscimento della Federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.



FEDERAZIONE CLUB AVIAZIONE POPOLARE

FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI

già Associazione Italiana Costruttori di Aerei E.A.A. CHAPTER N. 459 Diplome d'Honneur FAI 1993, 2000

Ed .13-11-04 pag. 10 di 10

Il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore dei Conti come sopra designati non sono soggetti, in deroga all'art. 18 del presente statuto, ad incompatibilità con altre cariche eventualmente ricoperte in altre Associazioni affiliate fino al riconoscimento della Federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.

Il patrimonio liquido del CAP alla fine dell'esercizio finanziario 2004 viene traslato nel bilancio della FCAP che provvederà a ridistribuirlo alle singole Associazioni in funzione del numero dei propri iscritti dopo aver provveduto al pagamento delle spese legali da ciascuna sostenute per la loro costituzione

F I N E .